

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 788)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1973

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, prevede il versamento annuale da parte dello Stato alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, di una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici,

al fine di tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nell'Isola in confronto alla media nazionale.

L'ultimo contributo alla Regione per detto titolo è stato concesso con la legge 6 marzo 1968, n. 192, la quale ha stabilito l'erogazione a favore della Regione di una somma commisurata all'80 per cento del gettito regionale delle imposte di fabbricazione per

il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971.

Dovendosi provvedere a determinare il contributo per il quinquennio 1972-1976, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale l'anzidetta commisurazione viene elevata dall'80 per cento all'85 per cento.

Contestualmente è stata determinata, in via definitiva e per lo stesso quinquennio 1972-1976, la somma che la Regione deve rimborsare allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per le spese da esso sostenute per i servizi da trasferire alla Regione e per il personale addetti, nell'importo di lire 40 miliardi e cioè, in ragione di 8 miliardi annui, misura questa che risulta superiore di lire 300 milioni annui a quella stabilita per il periodo contemplato dalla citata legge n. 192.

Il disegno di legge era stato presentato alle Camere nella decorsa legislatura (atto Senato n. 1902) ed è decaduto al termine della medesima. Viene ora riproposto in un testo che ripete quello precedente integrato con la disposizione contenuta nell'articolo 3.

Considerato, infatti, che il contributo in questione può essere corrisposto alla Regione successivamente all'accertamento del gettito annuale delle imposte di fabbricazione e cioè dopo la chiusura dell'anno finanziario, con detto articolo si dispone che il versamento venga effettuato nell'anno successivo a quello cui si riferisce. In conseguenza l'onere derivante dal disegno di legge per il primo anno verrà a ricadere sull'esercizio 1973 e alla sua copertura si provvede mediante riduzione del fondo globale in conto capitale stanziato nello stesso anno 1973.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1972-1976, all'85 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

**Art. 2.**

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1972-1976, nell'importo di lire 40 miliardi.

**Art. 3.**

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, valutato in lire 110 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.